

Bruxelles, 4 giugno 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0202 (COD)**

**9701/18
ADD 1**

**SOC 362
ECOFIN 562
FSTR 31
COMPET 414
FIN 435
IA 172**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 380 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 380 final ANNEX.

All.: COM(2018) 380 final ANNEX



Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 380 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)**

ALLEGATO

Indicatori comuni di output e di risultato per le domande per il FEG

Tutti i dati personali¹ devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, non binario).

- 1) Indicatori comuni di output per i beneficiari:
 - disoccupati*;
 - inattivi*;
 - lavoratori dipendenti*;
 - lavoratori autonomi*;
 - persone di età inferiore a 30 anni*;
 - persone di età superiore a 54 anni*;
 - titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*;
 - titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;
 - titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)*.

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa².

Questi dati sui beneficiari che partecipano a misure cofinanziate dal FEG devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

- 2) Indicatori comuni di risultato per i beneficiari:
 - percentuale di beneficiari del FEG aventi un lavoro dipendente (disaggregati per tipo di contratto di lavoro: a tempo pieno/a tempo parziale, con contratto a tempo determinato/a tempo indeterminato) e di lavoratori autonomi, sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;
 - percentuale di beneficiari del FEG che ottengono una qualifica sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;
 - percentuale di beneficiari del FEG in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*.

Questi dati devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ed essere rilevati mediante dati forniti dalle autorità competenti dello Stato membro e attraverso indagini condotte presso i beneficiari (come disposto all'articolo 20, paragrafo 1,

¹ Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare gli articoli 4, 6 e 9. I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "*" sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679).

² Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo.

lettera d)). I dati devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.

3) Indicatore comune di risultato a lungo termine per i beneficiari:

- percentuale di beneficiari del FEG con un impiego, ivi comprese le attività lavorative autonome, 18 mesi dopo la fine del periodo di attuazione indicato nella decisione di finanziamento*.

Questi dati devono essere messi a disposizione entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di attuazione. I dati dovrebbero interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato. In alternativa, per i casi di maggiore entità (con oltre 1 000 beneficiari) i dati possono essere rilevati sulla base di un campione rappresentativo del numero totale dei beneficiari comunicato tra gli indicatori di output 1).